

**Regolamento per la disciplina degli
affidamenti diretti
ex art. 50, comma 1, lett. a) e b),
del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.**

Indice

Art. 1. Ambito di applicazione

Art. 2. Divieto di frazionamento artificioso

Art. 3. Responsabile del progetto

Art. 4. Fase pre-procedimentale

Art. 5. Procedura di affidamento diretto

Art. 6. Affidamenti di importo inferiore ai 5.000 Euro

Art. 7. Principio di rotazione

Art. 8. Adempimenti in merito di Trasparenza e Pubblicità

Art. 9. Norma di rinvio

Art. 10. Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli “affidamenti diretti” di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:

a) LAVORI

È consentito affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) SERVIZI E FORNITURE

È consentito affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

2. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori, servizi, servizi tecnici e di ingegneria, forniture, secondo gli importi di cui al primo comma, escludendo, ai fini della determinazione del suddetto importo, ai sensi dell’art.14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l’IVA.

Art. 2

Divieto di frazionamento artificioso

1. Nessun affidamento di cui al precedente art.1, in ossequio a quanto disposto dall’art. 14, c. 6 del D.Lgs 36/2023, può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere il limite di valore economico previsto dal precedente art. 1 c. 1, le modalità attuative del principio di rotazione di cui all’art. 7 nonché, in generale, l’applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 3

Responsabile del progetto

1. Gli atti e le procedure di cui al presente Regolamento rientrano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.241/1990 e s.m.i. ovvero dal vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, nell'esclusiva competenza dei Responsabili di Servizio, titolari di incarichi di elevata qualificazione, così come formalmente individuati dai decreti sindacali adottati ai sensi dell'art. 50, comma 10 del d.lgs. 267/2000.

Art. 4

Fase pre-procedimentale

1. Il procedimento di cui all'art. 5 può essere preceduto da una fase prodromica, avente dunque contenuto eventuale e ad oggetto l'espletamento di una indagine meramente esplorativa volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato, individuare la platea dei potenziali affidatari, determinare con maggiore precisione l'oggetto dell'affidamento, definire l'importo occorrente ai fini dell'affidamento medesimo.

Art. 5

Procedura di affidamento diretto

1. **Decisione a contrarre** – Espletata l'eventuale indagine di mercato ed individuato l'operatore economico, il Responsabile del progetto adotta apposita decisione a contrarre.

La decisione a contrarre ha il contenuto obbligatorio di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e deve comunque indicare:

- a. l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b. le caratteristiche dei beni/servizi/lavori che si intendono conseguire;
- c. l'importo dell'affidamento così come emerso dall'eventuale preventivo, la relativa congruità e l'indicazione del capitolo di bilancio sul quale insiste lo stanziamento disponibile;
- d. le principali condizioni contrattuali;

e. eventuale cauzione con esplicitazione delle motivazioni che hanno indotto o meno a richiederla.

2. Aggiudicazione – Esaminata l’offerta, il Responsabile del progetto procede all’aggiudicazione attraverso gli strumenti del mercato elettronico o telematici.

Essa diviene efficace ai sensi dell’art.17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto e la sua stipulazione sono disciplinati dall’art.18 del D.Lgs. 36/2023, così come le modalità di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

In tal senso, per quel che concerne gli “affidamenti diretti” di cui all’art.1 del presente Regolamento, i relativi contratti possono essere stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Art. 6

Affidamenti di importo inferiore ai 5.000 Euro

1. Gli affidamenti riguardanti le esecuzioni di lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di beni di importo inferiore ad euro 5.000,00, possono essere affidati, ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, anche senza ricorrere al mercato elettronico e derogando altresì all’applicazione del principio di rotazione.

Art. 7

Art. 7. Principio di rotazione

1. Gli affidamenti di cui all’art. 1, c. 1 del vigente regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. In esecuzione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il presente regolamento individua le seguenti 4 fasce:

LAVORI

- 1) da 5.000 euro fino a 10.000 euro esclusi;
- 2) da 10.000 euro fino a 20.000 euro esclusi;
- 3) da 20.000 euro fino a 50.000 euro esclusi;
- 4) da 50.000 euro fino a 100.000 euro esclusi;
- 5) da 100.000 euro fino a 150.000 euro esclusi;

SERVIZI E FORNITURE

- 1) da 5.000 euro fino a 20.000 euro esclusi;
- 2) da 20.000 euro fino a 35.000 euro esclusi;
- 3) da 35.000 euro a 50.000 euro esclusi;
- 4) da 50.000 euro fino a 100.000 euro esclusi;
- 5) da 100.000 euro fino a 140.000 euro esclusi;

Art. 8

Adempimenti in merito di Trasparenza e Pubblicità

1. Il RUP, ai sensi degli artt. 20, 25 e 28 del D. Lgs. 36/2023, assicura le forme di pubblicità e di trasparenza, nei modi, nei termini e secondo i contenuti previsti dai suddetti menzionati articoli.

Art. 9

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comunale con la quale il Regolamento medesimo viene definitivamente approvato.